



## TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Fallimentare

### **Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012**

Il Giudice delegato

esaminato il ricorso depositato il 4.6.2021 dai coniugi Giuseppe Schifaudò e Maria Margherita Romagnolo per l'omologa del piano del consumatore unitamente alla documentazione allegata;

visto il decreto di fissazione di udienza del 18.6.2021;

rilevata l'attestazione a firma dell'avv. Ettore Volpe - quale professionista nominato gestore della crisi dall'organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e la relazione del predetto professionista;

rilevato che è stata offerta in comunicazione la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal gestore della crisi attestante la fattibilità del piano;

considerato che nessun creditore si è costituito nel presente procedimento, nonostante la regolare comunicazione della fissazione d'udienza;

ciò posto, ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, dal momento che i debitori risiedono a Palermo;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di malafede, di atti in frode ai creditori e di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento;

rilevato che ricorrono i presupposti per le procedure familiari previste dall'art. 7bis della l. 3/2012;

rilevato che gli istanti hanno dichiarato:

- di non essere soggetti a procedure concorsuali previste dagli articoli 1 e seguenti l.f., in quanto persona fisica che non svolge attività d'impresa;
- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio antecedente, a procedure di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3/2012;
- di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della richiamata legge;

tanto premesso

#### OSSERVA

In ordine all'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte, va rilevato che l'OCC ha evidenziato che le difficoltà finanziarie dei coniugi Schifaudo Romagnolo sono sorte nel 2012, a seguito della contrazione del reddito del sig. Schifaudo, della perdita del lavoro della sig.ra Romagnolo, e infine a causa dell'insorgere della patologia [REDACTED] di cui è affetta la figlia minore [REDACTED], dall'età di tre anni, la cui gestione ha assorbito la sig.ra Romagnolo per diverso tempo ed ancora non risulta risolta.

A ciò si aggiunga che nel 2016 la sig.ra Romagnolo avviò un'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura che tuttavia si concluse infruttuosamente nel 2017.

Sulla scorta di quanto esposto deve ritenersi che la famiglia, dunque, seppur percettrice di un reddito da lavoro dipendente ha subito vicissitudini personali indubbiamente gravi e imprevedibili, che hanno fatto venir meno la possibilità di far compiutamente fronte alle obbligazioni contratte incolpevolmente.

Ciò posto, esaminate congiuntamente le questioni preliminari e le cause dell'indebitamento, occorre a questo punto esaminare la posizione debitoria familiare dei ricorrenti.

Non può revocarsi in dubbio lo stato di sovraindebitamento in cui versano i coniugi ricorrenti, in ragione della sussistenza di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente pari complessivamente ad euro 102.203,64 e il patrimonio a disposizione prontamente liquidabile per farvi fronte.

Difatti, la famiglia del sig. Schifaudo, (dipendente a tempo indeterminato XXXXXXXXXX) è composta da lui, la coniuge e tre figlie di cui una minorenni e tutti e tre prive di reddito personale, e percepisce una retribuzione netta mensile pari all'incirca ad euro 1.549,00; una parte della predetta somma, quantificata dall'istante approssimativamente in euro 1200,00, è destinata al sostentamento suo e della famiglia, tenendo conto che la moglie è disoccupata e pertanto non può contribuire alle spese domestiche.

È proprietario dei seguenti beni immobili:

41/280 di Abitazione di tipo popolare cat. A/4, sita a Palermo (Palermo), in Via Giafar 87/4 (Foglio:88 Particella:300 Sub:1), euro 4.612,50

1/8 Abitazione di tipo popolare cat. A/4, sita a Palermo (Palermo), in Via Giafar 89 piano terra (Foglio:88 Particella:300 Sub:2), euro 4.298,11

3/70 di Abitazione di tipo popolare cat. A/4, sita a Palermo (Palermo), in Via Giovan Battista Virga n. 8 (Foglio:88 Particella:296 - 963 Sub:44258) – lastrico solare, euro 120,38

E dei seguenti beni mobili:

1-Autovetture - LANCIA YPSILON - FB867MY - euro 1 5.000,00

2- Autovetture - LANCIA YPSILON - DP422JT – intestata Romagnolo, euro 1.400,00

I debiti dichiarati nel piano presentato dai ricorrenti sono rappresentati nella seguente tabella:

1 - IFIS NPL SPA/ceduto da Compass

3.824,77

AK NORDIC AB/CEDUTO DA FCA BANK

10.017,14

IFIS NPL SPA/CEDUTO DA FINDOMESTIC

47.821,13

Beni mobili - autovettura

AXACTOR CAPITAL ITALY SRL/CEDUTO DA AGOS

7.400,99

Agos Ducato S.p.A./Nebula srl (ccobbligata la sig.ra Romagnolo)

32.623,04

Riscossione Sicilia

516,57

TOTALE PASSIVO

102.203,64

Alla suddetta esposizione debitoria deve poi aggiungersi quella derivante dalle spese in prededuzione maturate nella presente procedura e relative ai compensi dei professionisti incaricati: Gestore della Crisi e Legale.

Debiti della procedura:

Compenso OCC comprensive di oneri e cassa al 4% euro 1164,73;

Compenso difensore euro 2068,14.

In ordine ai debiti contratti dalla sig.ra Romagnolo, oltre a quanto già dedotto sul debito n.q. di coobbligata nei confronti di Nebula srl, stipulato con Agos Ducato (valore originario di euro 32.967,15), vi è altresì un debito nei confronti di Riscossione Sicilia spa che al netto dei pagamenti effettuati ammonterebbe ad euro 150,45. L'ulteriore debito nei confronti di Unicredit Banca risulta invece estinto come da precisazione del credito inoltrata dal gestore della Banca.

Il ricorrente ha proposto nel piano il pagamento integrale delle spese in prededuzione in n. 6 rate nonché il pagamento dei restanti creditori chirografari al 30% in 90 rate a partire dalla rata n. 11, eccetto Riscossione Sicilia spa che verrà pagata integralmente per la posizione di entrambi i ricorrenti, a partire dalla rata n. 11.

Il gestore della crisi ha attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria sul rilievo che - come evidenziato - l'attivo immobiliare del Sig. Schifaudò è particolarmente frazionato e con gli abbattimenti usualmente verificatisi nelle procedure di vendita giudiziaria il ricavato non sarebbe superiore

a quello ottenuto con la proposta depositata, caratterizzata dalla prospettazione del pagamento di una rata di ammontare costante.

Ed invero, la eventuale vendita coattiva della quota avrebbe un valore incerto di realizzo, tenuto conto anche dei tempi e degli esborsi da sostenere.

Vale poi soggiungere che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

In conclusione, al lume delle argomentazioni sin qui illustrate, la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori, avuto riguardo alla *ratio* della legge sul sovraindebitamento che - come già sottolineato in precedenti pronunce di questo stesso Tribunale- è quella di consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (nei termini indicati dalla legge), così consentendo loro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura.

Consegue che la proposta di piano può essere omologata e vanno demandate all'OCC incaricato la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

P.Q.M.  
OMOLOGA

- il piano del consumatore predisposto da Giuseppe Schifaudò, nato a [REDACTED] e da Maria Margherita Romagnolo [REDACTED]  
[REDACTED];
- attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, avv. Ettore Volpe, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

DISPONE

- 1) che i debitori provvedano ai pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato mediante bonifici bancari entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di novembre 2021, provvedendo a trasmettere copia dei bonifici effettuati entro il successivo giorno 15 al Professionista;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) la pubblicità del presente decreto, a cura dell'OCC, eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy dei ricorrenti, sul sito [www.tribunaledipalermo.it](http://www.tribunaledipalermo.it) e la comunicazione alla Banca d'Italia;
- 4) la comunicazione a cura dell'OCC a ciascun creditore secondo le modalità previste dall'art 15 l. 3/2012;
- 5) stabilisce l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità della proposta di piano, dei pagamenti e degli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano stesso;
- 6) lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Si comunichi.

Palermo, 06/10/2021

Il giudice delegato

*Vittoria Rubino*

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.